

TITOLO ESECUTIVO

ATTO DI PRECETTO

ATTO AMMINISTRATIVO

➤ **TITOLO ESECUTIVO: L'autotutela.**

Se il credito è **CERTO, LIQUIDO, ESIGIBILE**, l'ingiunzione fiscale **VALE COME TITOLO PER L'ESECUZIONE FORZATA, SENZA LA NECESSITA' DELLA SPEDIZIONE DEL TITOLO IN FORMA ESECUTIVA A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.**

➤ **ATTO DI PRECETTO : l'autosufficienza esecutiva.**

Il contenuto della ingiunzione ricalca quello del precetto poiché contiene **l'ordine di pagare** entro un determinato termine (trenta giorni) e **l'intimazione** a provvedervi, pena l'esecuzione forzata e la sottoposizione preventiva a misure cautelari, quali il fermo e l'ipoteca.

L'ingiunzione ha dunque natura cumulativa di titolo esecutivo e di precetto, **salvo che sia preceduta da atto di accertamento, nel qual caso ha unicamente funzione di atto di precetto poiché riproduttiva del titolo esecutivo.**

➤ **ATTO AMMINISTRATIVO: l'autarchia.**

L'ingiunzione fiscale è tipicamente un atto amministrativo, in quanto posto in essere da una autorità amministrativa nell'esercizio di una funzione esecutiva, volta alla realizzazione concreta dei fini pubblici dell'ente.

In quanto atto proveniente dall'autorità amministrativa è soggetto alla disciplina della L.241/91, in particolare nei seguenti elementi: contenuto: soggetto, oggetto, causa, motivazione, dispositivo, indicazione e firma del responsabile del procedimento, dell'ufficio ove reperire informazioni, termini per ricorrere, autorità giudiziaria presso cui ricorrere.

CONTENUTO INGIUNZIONE FISCALE

- 1) SOGGETTO ATTIVO
- 2) SOGGETTO PASSIVO
- 3) OGGETTO
- 4) MOTIVAZIONE (causa del credito)
- 5) INTIMAZIONE (atto di precetto)

AVVERTIMENTO

INFORMAZIONI

DATA

FIRMA

COMUNE DI
Servizio.....

INGIUNZIONE FISCALE

Il Comune di, in persona del Dirigente del Servizio.....,

PREMESSO CHE

- La Ditta/ il Sig. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, C.F., con sede/residente in, Via, non ha a tutt'oggi versato gli importi di cui all'avviso di accertamento/liquidazione n. ritualmente notificato in data, afferente, le sanzioni e gli accessori dovuti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti;
- tali atti sono divenuti definitivi, non essendo stati a suo tempo impugnati innanzi la competente Commissione Tributaria Provinciale;
- il credito è divenuto **certo, liquido ed esigibile** ed occorre procedere al recupero coattivo del medesimo ai sensi del R.D. 639/10 e dell'art. 4, comma 2 *sexies*, della L. n. 265/02 e dell'art. 36 della L. n. 31/2008

INGIUNGE

Alla predetta Ditta/al predetto Sig., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di pagare, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente ingiunzione, il complessivo importo di euro ... dovuto come da seguente specifica:

- Entrata, sanzioni, interessi ed accessori
- Ulteriori interessi maturati al.....
- Spese di notifica

TOTALE

euro

Oltre agli interessi maturandi ed alle spese successive occorrende, con **avvertimento e diffida che, in mancanza dell'integrale pagamento si procederà ad esecuzione forzata** (ex artt. 5 e ss. del T.U. approvato con il citato R.D. del 14/4/1910, n. 639 o secondo le disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. n. 602/1973, ove compatibili ai sensi dell'art. 4, comma 2 *sexies* e seguenti, della L. n. 265/02 e dell'art. 36 della L. n. 31/2008) **con l'aggravio di interessi e spese.**

AVVERTE

altresi che, in mancanza di pagamento, si procederà anche al fermo amministrativo dei beni mobili registrati (veicoli, autoscafi, ecc.) ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602 (e/o dell'ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 nel caso di credito di importo superiore ad euro 8.000,00)

INFORMA

Che avverso il presente atto il destinatario può ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica, alla Commissione Tributaria Provinciale di esclusivamente per i vizi formali dello stesso (o avverso il giudice competente per valore in caso di entrata patrimoniale).

- Che al fine di evitare l' esecuzione, il pagamento potrà essere effettuato a mezzo c/c postale n., intestato a Indicando gli estremi di questa ingiunzione di pagamento e l'anno di riferimento.
- Che Responsabile del procedimento di formazione dell'atto è
- Che Responsabile del procedimento di notificazione è
- Che qualsiasi informazione in ordine alla entrata può essere richiesta all'ufficio.....;
- chiarimenti ed indicazioni in ordine all'ingiunzione o ad eventuali richieste di rateizzazione possono essere rivolte telefonicamente all'Avvocatura Civica, Ufficio Riscossioni Coattive -recupero crediti nei seguenti orari....., nr. tel- e mail

Luogo e data

Firma del Responsabile

del procedimento

Esente da Bollo: Art. 5, Tariffa All. B. - D.P.R. n. 642/1972 - Esente da IVA, Art. 10 D.P.R. n. 663/1972 -
ESENTE DA REGISTRO: Art. 5, Tab. All. B - D.P.R. n. 131/1986

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della, in persona del, il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di ha notificato copia della presente ingiunzione di pagamento alla Ditta/Sig. con sede in..... ed ivi

LE ENTRATE RISCOUOTIBILI CON LO STRUMENTO DELL'INGIUNZIONE FISCALE

1. TRIBUTI

L'ingiunzione riproduce l'atto di accertamento previamente notificato (il titolo esecutivo) e la cartella di pagamento che contiene l'intimazione a pagare (l'atto di precetto).

ingiunzione = atto riproduttivo del titolo esecutivo + precetto.

2. ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO:

es: canoni demaniali- oneri urbanistici- lampade votive – sanzioni amministrative -servizi pubblici a domanda individuale (mensa, centri estivi, rette scolastiche, concessioni cimiteriali)

ingiunzione = natura di accertamento+titolo esecutivo+ precetto (Cass. Civ. 2010)

3. ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PRIVATO (art.21 d.lgs.46/99):

es: canoni di locazione – risarcimento danni

ingiunzione = vale come precetto

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DELLA PROCEDURA INGIUNZIONALE

FASE I : a cura dei servizi competenti a gestire l'entrata

- PREAVVISO DI MORA- intimazione di pagamento
- INGIUNZIONE FISCALE

FASE II :

ASPETTI PRELIMINARI ALLE PROCEDURE ESECUTIVE

- Verifiche patrimoniali
- Accordi transattivi
- Rateizzazioni
- Cessione del credito

FASE III: LE MISURE CAUTELARI

FASE IV: GLI ATTI ESECUTIVI

Le fasi 2, 3 e 4 sono a cura dell'Ufficio Riscossioni Coattive.

FASE II :

ASPETTI PRELIMINARI ALLE PROCEDURE ESECUTIVE: LE VERIFICHE PATRIMONIALI

Previa convenzione, accesso alle seguenti banche dati:

- 1. Anagrafe comunale : residenza**
- 2. Sister (agenzia del territorio)**
- 3. Siatel (puntofisco2 - Ag. delle Entrate)**
- 4. ACI: beni mobili registrati**
- 5. Telemaco. Permette di ottenere informazioni sulle persone, fisiche e giuridiche, iscritte alla CCIAA. Risulta particolarmente importante per le notifiche a società.**
- 6. INPS per notizie concernenti eventuali pignoramenti presso il datore di lavoro.**

Il potere d'accesso alle banche dati nel procedimento ingiuntivo deriva:

- Dal d. lgs.112/08 (Decreto competitività convertito in L.133/08) che legittima gli enti locali ad accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.**
- L'equiparazione con lo strumento della cartella esattoriale anche in tema d'accesso è garantito dalla legge (art. 4, co. 2 *sexies*, L.265/02 tra ente pubblico e concessionario).**

L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO RISCOSSIONI COATTIVE

Nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine per l'adempimento, l'ufficio riscossioni coattive:

- I.** verifica consistenza patrimoniale del debitore attraverso l'accesso alle banche dati
- II.** in presenza di beni mobili registrati al P.R.A. procede ad emettere preavviso di fermo e, in caso di mancato ulteriore pagamento, ad iscrivere fermo sul veicolo a motore
- III.** in presenza di beni immobili e per crediti superiori a euro 8.000,00 può procedere ad iscrivere ipoteca
- IV.** nel caso in cui le misure cautelari su indicate non sortiscano effetto, procederà a soddisfare il credito attraverso il procedimento di esecuzione, così come disciplinato dalla normativa sulla ingiunzione fiscale (regio decreto 639/10), in quanto compatibile con le norme di procedura civile del codice vigente.
- V.** Nel caso in cui il debitore, nel corso di qualunque fase della procedura di riscossione, si rendesse disponibile a saldare la propria disposizione, l'ufficio provvederà ad indicare le modalità di pagamento o a valutare eventuali richieste di rateizzazione.

INGIUNZIONE FISCALE E ISTITUTI CAUTELARI

Titolo II, D.P.R. 602/73

(come sostituito dall'art.16 D.Lgs.46/99)

La legge 265/02 ha assimilato l'ingiunzione fiscale alla cartella esattoriale, con la conseguente legittimazione dell'utilizzo delle procedure di cui al titolo secondo del dpr 602, ove compatibili.

PREAVVISO DI FERMO

NATO DALLA PRASSI AMMINISTRATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE CON RISOLUZIONE 09/01/06 N. 2/E PREVEDE CHE IL FERMO DEBBA ESSERE PRECEDUTO DA UN PREAVVISO CONTENENTE L'ULTERIORE INVITO A PAGARE LA SOMMA DOVUTA ENTRO 20 GIORNI, DECORSI I QUALI IL PREAVVISO STESSO ASSUMERA' IL VALORE DI COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE DI FERMO.

FERMO (art. 86 dpr citato). Istituto ritenuto compatibile con la procedura d'ingiunzione dalla giurisprudenza. Può essere iscritto DECORSI 60 GIORNI DAL MANCATO PAGAMENTO DELL'INGIUNZIONE.

- VERIFICA AL PRA
- ISCRIZIONE TELEMATICA
- AVVISO ALL'INTERESSATO
- **FUNZIONE AFFLITTIVA E DETERRENTE ALL'INADEMPIMENTO : DIVIETO DI CIRCOLAZIONE.**

DECORSI 180 GIORNI DALLA ISCRIZIONE DI FERMO: ESECUZIONE FORZATA.

IPOTECA (art. 77 dpr. citato).

Iscrizione per crediti superiori a euro 8.000,00.

ART. 77 d.p.r. 602/73 dispone che : “ decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale il ruolo costituisce titolo esecutivo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte”.

E' una forma di garanzia reale volta ad assicurare una tutela del credito attraverso **l'attribuzione al creditore del diritto di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.**

E' ritenuta la compatibilità dell'istituto con la ingiunzione fiscale dalla L.265/02, art. 4, stante la natura di titolo esecutivo della stessa, così come del ruolo.

La trascrizione, l'iscrizione e la cancellazione di ipoteca **sono esenti** da ogni tributo e diritto, stante l'assimilazione dell'ingiunzione alla cartella esattoriale e la conseguente applicabilità del titolo secondo del d.p.r.602/73 (art.47).

LE PROCEDURE ESECUTIVE I RITI SPECIALI

R.D. 639/10

D.P.R. 602/73, TITOLO II

TEORIE

1. Per coloro che ritengono predominante la funzione dell'ingiunzione fiscale quale atto di precetto, **l'esecuzione forzata dovrà avere inizio entro 90 giorni** dalla notifica del debitore della ingiunzione.
2. Viceversa, coloro che ne evidenziano l'assimilazione operata *ex lege* alla cartella esattoriale, il termine per iniziare gli atti esecutivi è **1 anno**, *ex art. 50 d.p.r. 602/73*.

ESPROPRIAZIONE FORZATA

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

- Nominato dall'ente, esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.
- Gli sono altresì demandate le funzioni del Segretario di cui al regio decreto 639/10.
- Procede all'esecuzione mobiliare/immobiliare/pignoramento presso terzi ed alla vendita mediante pubblico incanto, **SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.**
- Deve essere lavoratore subordinato dell'ente e non può esercitare le proprie funzioni al di fuori del territorio su cui è competente l'ente di appartenenza

R.D. 639/10:

La procedura non prevede per i beni mobili pignorati un giudice dell'esecuzione presso cui debbano essere depositati i pignoramenti e che debba disporre la vendita

Presenta discriminazioni con la procedura prevista per i Concessionari dal d.p.r. 602/73.

PIGNORAMENTO MOBILIARE

1. A cura dell'Ufficiale Giudiziario
2. Esecuzione a cura dell'ente- nomina dello stimatore
3. Indicazione di un depositario (no custodia da parte dell'ente)
4. Vendita a cura dell'ente al pubblico incanto. Avviso affisso alla porta del comune
5. Se incanto va deserto, si procede a nuovo incanto, nel quale gli oggetti pignorati vanno venduti al migliore offerente.
6. Dopo la vendita, gli atti della vendita e la somma ricavata vanno depositati alla cancelleria del giudice dell'esecuzione.

LA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA TRA L'ENTE CREDITORE ED EVENTUALI CREDITORI OPPONENTI SI FA AI SENSI DEL C.P.C.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Segue le dinamiche ed i principi previsti dal c.p.c.

D.P.R. 602/73

L'estensione all'ingiunzione fiscale delle norme sull'esecuzione predisposte per i concessionari permette maggiori poteri per l'ente nella procedura esecutiva.

ITER

1. Avviso contenente l'intimazione ad adempiere ENTRO 5 GIORNI, redatto in conformità con il modello predisposto dal decreto Min. Fin 99. Perde efficacia trascorsi 180 dalla notifica
2. **Vendita dei beni pignorati: pubblico incanto o trattativa privata.**
Affissione alla casa comunale per 5 giorni anteriori alla data fissata per il primo incanto di un avviso contenente la descrizione dei beni pignorati e l'indicazione del giorno, ora, luogo del primo e secondo incanto.

(Nel primo caso il prezzo base è determinata dal valore attribuito ai beni nel verbale di pignoramento, nel secondo incanto i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto).

Il pignoramento cessa efficacia se decorrono 120 gg. senza che sia effettuato il primo incanto

Deposito degli atti del procedimento di espropriazione a cura dell'ente nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di 10 giorni dalla vendita.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Il pignoramento presso terzi può eseguirsi tramite notifica al terzo di un ordine di pagare all'ente creditore, senza necessità di citazione del terzo in giudizio ed instaurazione di giudizio di cognizione (art. 9 r.d. 639/10).

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

L'importo complessivo del credito per cui si procede deve superare euro 8.000,00